

SENATO DELLA REPUBBLICA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)

GIOVEDÌ 1^o DICEMBRE 1955

(64^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

INDICE

Disegni di legge:

« Modifiche alla legge 10 gennaio 1952, n. 16, relativa al ripristino del concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci » (1052) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE Pag. 1042, 1043
TARTUFOLI, *relatore* 1042

« Modificazioni all'articolo 4 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, sull'ordinamento del Provveditorato al porto di Venezia e agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, numero 1664 » (1053-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 1041, 1042
PORCELLINI 1041
TARTUFOLI, *relatore* 1041

« Proroga del termine di cui alla legge 6 ottobre 1953, n. 823, per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e

successive modificazioni ed integrazioni » (1187) (D'iniziativa del deputato Camangi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rinvio):

PRESIDENTE Pag. 1036, 1040
AMIGONI 1038, 1040
CANEVARI 1039
CAPPELLINI 1037, 1039
CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 1036
PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 1038, 1040
PORCELLINI 1040
RESTAGNO, *relatore* 1036, 1037, 1039
TARTUFOLI 1036, 1038
TERRAGNI 1038

« Fissazione di un nuovo termine per l'emana-
zione delle norme concernenti la restituzione
al Tesoro delle somme anticipate all'Ammini-
strazione delle ferrovie dello Stato per la co-
struzione o l'acquisto di case in conto patrimo-
niale, in base all'articolo 9 della legge 11 mar-
zo 1953, n. 187 » (1195) (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati) (Discussione e approva-
zione):

PRESIDENTE 1041
MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti* 1041
RESTAGNO, *relatore* 1041

« Concessione ed uso delle divise uniformi e
degli indumenti di lavoro al personale dipenden-
te dal Ministero delle poste e delle telecomu-
nicazioni » (1219) (Approvato dalla Camera dei
deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 1043
CANEVARI, *relatore* 1043

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Amigoni, Barbaro,
Canevari, Caporali, Cappellini, Cerabona, Cor-

bellini, Crollalanza, Focaccia, Grampa, Porcellini, Restagno, Sanmartino, Tartufoli, Terragni, Vaccaro e Voccoli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Flecchia e Massini, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Zucca e Gervasi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola, per i lavori pubblici Caron, per i trasporti Mannironi e per la marina mercantile Terranova.

CANEVARI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvata.

Rinvio del disegno di legge d'iniziativa del deputato Camangi: « Proroga del termine di cui alla legge 6 ottobre 1953, n. 823, per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni » (1187) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge, di iniziativa del deputato Camangi: « Proroga del termine di cui alla legge 6 ottobre 1953, n. 823, per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni », già approvato dalla Camera dei deputati.

CARON, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo chiede che si soprasseda alla discussione del disegno di legge, essendo già stato approvato dall'ultimo Consiglio dei Ministri un progetto di legge che non solo proroga i termini di prossima scadenza, ma regola la materia per il futuro, ispirandosi al criterio di abolire con gradualità le esenzioni speciali.

TARTUFOLI. Onorevoli colleghi, le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario rappresentano indubbiamente qualche cosa di concreto. Siccome però le scadenze che vorremmo prorogare sono al 31 dicembre 1955 ...

RESTAGNO, relatore. La scadenza al 31 dicembre riguarda i benefici per le nuove costruzioni. Il presente disegno di legge riguarda invece le opere di ricostruzione, le esenzioni relative alle quali sono scadute il 30 giugno scorso!

TARTUFOLI. Intendo comunque cogliere l'occasione per richiamare l'attenzione della Commissione e del Governo anche su quest'altra scadenza. Poichè il Sottosegretario Caron ha annunciato l'intendimento del Governo di regolare la materia delle esenzioni, mi si consenta di domandare che si preparino norme tempestive anche per questo settore. In caso diverso, mi farò parte diligente perchè il disegno di legge che il senatore Amigoni ha recentemente presentato in materia, sia posto in discussione e approvato. È nota la stasi che si è verificata nel settore delle costruzioni edilizie per l'imminenza del compimento dei termini ed è urgente che in materia si dica una parola definitiva.

RESTAGNO, relatore. Come ho spiegato con la mia interruzione, il disegno di legge del deputato Camangi tende a riparare una grave carenza in un settore della ricostruzione per la scadenza dei termini al 30 giugno. Una uguale carenza per ora non si verifica invece in materia di nuove costruzioni.

Noi auspichiamo una sollecita definizione della materia e facciamo voti che il Governo, che ha saputo mantenere la promessa fatta la settimana scorsa circa la elaborazione di uno schema di legge che sostituisce il progetto Camangi, presenti al più presto al Parlamento il testo approvato dal Consiglio dei ministri. La situazione infatti è gravissima perchè, come i colleghi sanno, gli appalti si fanno attualmente con la riserva di tornare sui vari capitolati per applicare le esenzioni nel caso che i benefici siano prorogati. Una così grave complicazione e incertezza non può essere tollerata altro che per qualche settimana, e non per tanti mesi. È evidente quindi che non si può più attendere.

CARON, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Dell'urgenza di un provvedimento che regoli la materia sono tanto convinto, che fui proprio io ad insistere perchè la Camera dei

deputati approvasse il progetto Camangi, cosa che avvenne il 14 ottobre 1955. E siamo arrivati alla situazione attuale non per colpa del nostro Ministero, ma per il desiderio, d'altronde legittimo, del Ministero delle finanze, di regolare in modo definitivo tutto il settore delle esenzioni speciali. Un disegno di legge di iniziativa governativa sarà dunque presentato, e deve essere cura del Senato e della Camera di approvarlo tempestivamente, anche per quanto riguarda il problema sollevato dal senatore Tartufoli, ad evitare che altre scadenze ci sorprendano impreparati.

CAPPELLINI. Come ha detto chiaramente il senatore Restagno, noi ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che riguarda esclusivamente le ricostruzioni, e che è stato inoltre già approvato dalla Camera dei deputati; per cui, dando la nostra approvazione, noi daremo pratica esecuzione alla legge.

È vero che vi è il nuovo disegno di legge di iniziativa governativa, che riguarderà ampiamente questa materia; ma ciascuno di noi sa quanto sia lungo il percorso che i disegni di legge debbono compiere. Ora, noi ci troviamo quasi alla vigilia delle ferie natalizie, sicchè, nella migliore delle ipotesi, quel progetto sarà discusso e votato nel febbraio-marzo del prossimo anno.

Io credo che, approvando ora questo disegno di legge, noi non modificheremo nulla, non arrecheremo alcun danno a quella che sarà la nuova legge: vorrà dire che esso sarà assorbito dalla nuova legge quando questa sarà emanata.

Poichè tutti, come sembra, siamo d'accordo sulla opportunità di votare il disegno di legge, e dal momento che esso è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, a me pare che si possa senz'altro procedere alla discussione ed alla votazione del progetto che è attualmente dinanzi a noi.

RESTAGNO, *relatore*. Vorrei far presente alla Commissione che nella scorsa seduta, io dissi presso a poco le stesse cose espresse ora dal collega Cappellini, e cioè che la preoccupazione che si vada alle calende greche, nonostante tutta la buona volontà dei legislatori, per l'approvazione del nuovo disegno di legge

di iniziativa governativa, in me era fortissima, in quanto io rappresento gli interessi di una zona dove questo problema della ricostruzione è particolarmente sentito.

Mi associo pertanto alle osservazioni svolte dal collega Cappellini, nel senso che anch'io ravviso l'opportunità di approvare senz'altro il disegno di legge; in caso contrario, fra sei mesi la questione non sarà ancora risolta.

Dobbiamo anche considerare che vi è in proposito una relazione della Commissione finanze e tesoro, che esprime parere contrario al disegno di legge, che mi permetterò però di confutare quando passeremo alla discussione sul merito del provvedimento.

Il parere della Commissione finanze e tesoro è il seguente: « La Commissione finanze e tesoro, nei riguardi del primo comma, osserva che concedere, agli effetti di imposta di registro e di I.G.E. effetto retroattivo alla esenzione è cosa contraria al sistema legislativo vigente.

« Per quanto concerne il secondo comma, esso estende le agevolazioni di cui trattasi ai lavori da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato anche con ordinamento autonomo e dagli enti locali relativi ad opere pubbliche contemplate nelle citate disposizioni, per i quali la presentazione dell'offerta sia intervenuta antecedentemente al termine di proroga di cui al primo comma, e cioè al 31 dicembre 1957.

« Anche prescindendo dal fatto che in tal modo per le anzidette opere pubbliche non viene fissato alcun termine di ultimazione ai fini delle agevolazioni fiscali contemplate, il suddetto secondo comma, sia pure nel testo più limitato del proponente, che non comprendeva le opere pubbliche degli enti locali, non può essere accettato perchè, per i lavori cui si riferisce, comporta l'esonero dal pagamento dell'I.G.E. e la registrazione con imposta fissa anche per i contratti stipulati in epoca successiva al 31 dicembre 1957, laddove è noto che per le tasse sugli affari vale la legge del momento in cui l'atto si compie o si assoggetta a tassazione.

« Inoltre il comma anzidetto non contiene, nè lo potrebbe data la sua attuale formulazione, alcuna disposizione che garantisca un ribasso di prezzi corrispondente alle agevolazioni fiscali, mentre l'articolo 8, terzo comma, del de-

creto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322 (*Gazzetta Ufficiale* n. 78) poneva la condizione che "l'Amministrazione contraente dichiararsi per iscritto, salvo la propria responsabilità, che il minore onere tributario è stato tenuto a calcolo nella formulazione dei prezzi e dei corrispettivi".

«Pertanto la Commissione esprime parere contrario al disegno di legge nella sua attuale formulazione».

In sostanza, la Commissione finanze e tesoro dichiara che con questo testo del provvedimento noi verremmo a creare una norma contraria al sistema legislativo vigente, in quanto sorge il problema della retroattività. Ora, noi sappiamo come tutti i giorni si risolve la questione della retroattività; non solo, ma se andiamo ad analizzare quello che è stato il passato delle norme cui si fa riferimento nell'attuale disegno di legge, osserviamo che le successive proroghe sono state approvate dopo la scadenza dei termini precedenti; ed oggi, 1° dicembre 1955, stiamo deliberando la proroga di un termine che è già scaduto il 30 giugno. Non credo quindi che la considerazione svolta dalla Commissione finanze e tesoro a questo proposito sia valida.

AMIGONI. A mio parere, approvando l'attuale disegno di legge, dovrebbe essere implicita la riserva che la sua applicazione verrebbe ad essere limitata dalla successiva emanazione del nuovo provvedimento d'iniziativa governativa.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Come è noto alla Commissione, il Consiglio dei ministri ha già approvato un disegno di legge il quale contiene, come è stato accennato, non soltanto la proroga di quel termine che è oggetto dell'attuale provvedimento, ma la revisione di tutta la materia relativa alle facilitazioni fiscali per l'edilizia.

A me sembra pertanto che si tratti, da parte della Commissione, dell'espressione di una volontà che è già in atto da parte dello stesso Governo; e poichè il disegno di legge governativo è un progetto di carattere più generale, in quanto riordina la materia attraverso nuovi concetti, che sono quelli ai quali si ispira attualmente il Governo stesso, e cioè di ridurre gra-

datamente i benefici fiscali, io ritengo — ed insisto presso la Commissione perchè il mio pensiero sia tenuto in considerazione — che la Commissione possa soprassedere alla discussione del disegno di legge Camangi.

TERRAGNI. Vorrei associarmi a quanto ha detto il senatore Cappellini, che coincide, del resto, con le considerazioni svolte dal collega Restagno nella scorsa seduta.

Se l'approvazione da parte nostra di questo disegno di legge, non porta alcun inconveniente e non intralcia minimamente l'approvazione del nuovo progetto governativo, io penso che noi possiamo approvarlo tranquillamente, in modo da facilitare in questo periodo il settore della ricostruzione.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La Commissione è sovrana. Io esprimo il parere del Governo. Faccio però presente che, ove la Commissione insistesse per la discussione e votazione dell'attuale disegno di legge, io sarei costretto a richiedere la rimessione del provvedimento all'Assemblea plenaria.

TARTUFOLI. Portiamo pure in Aula la discussione del presente disegno di legge; noi non intralciamo l'azione del Governo. Debbo far notare però che non prevediamo la possibilità che il progetto redatto oggi dal Governo possa essere approvato entro il 31 dicembre, perchè siamo ormai alla vigilia delle ferie natalizie: il 18 o il 20 probabilmente chiuderemo i battenti, per riaprirli forse soltanto alla fine di gennaio. Si andrebbe quindi a marzo o ad aprile per l'approvazione di quel disegno di legge, mentre, approvando il progetto Camangi, ed eventualmente risolvendo anche il problema affrontato dal disegno di legge Amigoni, daremmo un'assicurazione al settore edilizio ed attueremo una sospensiva fino alla approvazione del nuovo disegno di legge: si tratterebbe infatti di un rinvio fino all'applicazione del nuovo provvedimento.

A me pare che non possa nuocere il desiderio di lasciare in potenza nel nostro Paese, lo stimolo edilizio che è così vitale e che ha dato risultati di cui noi ci compiacciamo, sia nel settore privato che nel settore pubblico.

RESTAGNO, *relatore*. Io credo che noi non mancheremmo di riguardo verso l'intenzione del Governo di risolvere in pieno il problema se approvassimo questo disegno di legge, che da troppo tempo attende di essere deliberato. Noi dobbiamo preoccuparci essenzialmente, in questa sede, dei problemi della ricostruzione. Sono sei mesi che la legge è carente; con il 31 dicembre noi passeremo ad un nuovo esercizio fiscale, aggravando quindi, anche sotto questo profilo, quella che è la posizione di disordine esistente in sede amministrativa nei riguardi della ricostruzione, ed in certo qual modo inceppando la ricostruzione stessa.

Io sono d'accordo, quindi, come relatore, sull'opportunità di definire oggi stesso tale questione e di non rinviarla, appunto perchè credo che, nonostante tutta la buona volontà, non sia possibile approvare il progetto governativo prima delle ferie di Natale. Quel provvedimento, oltre tutto, importerà forse una discussione ampia nei due rami del Parlamento, ed esigerà tutta una preparazione adeguata.

Io penso dunque di tutelare gli interessi che ci sono demandati proponendo l'approvazione dell'attuale disegno di legge.

CAPPELLINI. Vorrei fare qualche osservazione sulla minacciata richiesta, da parte del Governo, di rinviare all'Assemblea il presente disegno di legge. Si tratta di una richiesta che io non comprendo. Infatti, cosa ci ha detto il rappresentante del Governo? Che il Consiglio dei ministri ha già deliberato la presentazione di un disegno di legge più ampio, che comprenderà però anche le norme contenute nel presente testo legislativo. Noi sappiamo dunque, per bocca del rappresentante del Governo, che non c'è contraddizione tra questo provvedimento e quello che il Governo stesso sta preparando.

La nostra preoccupazione trae origine dalle cose già dette: che cioè non si sa quando il disegno di legge governativo potrà essere discusso dal Parlamento, mentre l'attuale disegno di legge risolve un problema urgente che riguarda un settore di lavoro di cui tutti ci preoccupiamo, cioè a dire la ricostruzione.

Per esempio, il nuovo disegno di legge più ampio comprende, come risulta da quanto è stato detto, anche delle agevolazioni per le

nuove costruzioni; e su questo punto ci potranno essere dei dissensi. Io, ad esempio, non sono favorevole a forti esoneri per quanto concerne le nuove costruzioni, mentre sono favorevole ad un disegno di legge come questo, che riguarda soltanto la ricostruzione. E, dal momento che l'attuale progetto è compreso nel nuovo provvedimento che il Governo si è impegnato a presentare, non vedo perchè dovrebbe essere chiesto dall'onorevole Sottosegretario il rinvio in Assemblea della discussione. C'è una certa contraddizione nella stessa impostazione data dal Governo. A meno che non si voglia dare a noi un'arma di più da utilizzare sul piano propagandistico; ed io credo, se mi permettete, che non vi convenga darci quest'arma!

CANEVARI. Noi ci troviamo davanti ad un disegno di legge che è già stato approvato dalla Camera dei deputati, e che riguarda un argomento di grande urgenza, in quanto si tratta di riparare i danni che alla ricostruzione sono derivati e stanno quotidianamente derivando per il ritardo del potere legislativo nelle proroghe di esenzione.

Noi mancheremmo al nostro dovere — è questo che dobbiamo tener presente — se non seguissimo con la maggiore celerità la deliberazione presa dalla Camera dei deputati, approvando a nostra volta lo stesso disegno di legge. Ma in questo momento siamo molto sorpresi, e dobbiamo preoccuparci grandemente, di ciò che ci ha detto il rappresentante del Governo, il quale verrebbe a frustrare ogni nostra buona volontà anche quando oggi volessimo discutere l'attuale provvedimento, perchè rimmetterlo all'Assemblea significa ritardarne di molto l'approvazione.

Ad ogni modo, se il Governo, qui rappresentato dall'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze, insiste e non modifica la sua dichiarazione, non c'è niente da fare: noi andremo in Aula a discutere il provvedimento. Dobbiamo però considerare le condizioni nelle quali verremmo a trovarci, ed il tempo che si verrebbe a perdere per l'approvazione del disegno di legge stesso.

Noi non conosciamo ancora nè nei particolari nè nel complesso il provvedimento che dovrebbe essere sottoposto al potere legislativo.

Vorrei osservare in proposito che, qualunque sia la nostra decisione, indubbiamente il Governo dovrebbe sottoporre il nuovo disegno di legge prima al Senato e poi alla Camera, non soltanto per ragioni di tempo, ma perchè noi, che siamo chiamati in questo momento a deliberare su questo progetto di legge, potremmo tener presente che la Camera ha già approvato una parte di quel nuovo disegno di legge, e la nostra deliberazione potrebbe essere perfezionata aggiungendo a quel che sappiamo essere già stato approvato dalla Camera quello che nel disegno di legge rappresenterà un elemento nuovo di discussione e di deliberazione. Onde il nuovo progetto governativo potrebbe partire di qui, con la nostra piena approvazione, per essere poi trasmesso alla Camera dei deputati, la quale a sua volta si è già impegnata, con la precedente deliberazione, ad approvare una parte forse ragguardevole del nuovo disegno di legge.

Ad ogni modo, io vorrei concludere facendo una proposta: di rinviare la nostra decisione alla prossima seduta, pregando l'onorevole Presidente di prendere contatti con la Presidenza del Senato perchè la 7^a Commissione sia investita della deliberazione del disegno di legge governativo; onde, alla prossima riunione, noi possiamo intervenire avendo davanti il presente disegno di legge ed anche il nuovo disegno di legge governativo ed essendo stati investiti del mandato di deliberare sul nuovo progetto. In tal caso il danno sarebbe veramente limitato e la deliberazione sul nuovo disegno di legge sarebbe logica e tempestiva; in caso contrario perderemmo del tempo inutilmente.

PRESIDENTE. Anch'io pensavo di farmi parte diligente presso la Presidenza perchè fosse assegnato alla nostra Commissione l'annunziato disegno di legge governativo. Dobbiamo però comprendere che, se esso avesse una sostanza quasi esclusivamente di carattere fiscale, dovrebbe essere assegnato non alla nostra Commissione, ma alla Commissione finanze e tesoro.

PORCELLINI. Io ho rilevato, nella zona di Parma e Piacenza, un fermo nelle ricostruzioni,

dovuto esclusivamente alla mancata approvazione del disegno di legge che è sottoposto al nostro esame. Si tratta di una cosa evidente, e che, come si è verificata nella mia provincia, così ritengo sia avvenuta anche in altre zone. Si è ricorso a ripieghi, e cioè ad appalti fatti a condizione che questo disegno di legge sia approvato.

Io credo che la necessità di eliminare questi inconvenienti sia urgentissima, perchè noi abbiamo bisogno che la ricostruzione non si fermi: ci sono ancora troppe zone che hanno bisogno di case, ed è necessario fabbricarle.

Però, ascoltando l'onorevole Sottosegretario, ho avuto l'impressione che la preoccupazione del Governo sia questa: nel nuovo disegno di legge che è allo studio, se non ho frainteso, sarebbe prevista una graduale riduzione delle facilitazioni fiscali. Forse, se noi, nell'approvazione dell'attuale provvedimento, ponessimo la condizione che il presente disegno di legge sarà abrogato e cesserà la sua funzione quando sarà emanata una nuova legge che riguarderà tutto il problema, io credo che non faremmo una cosa contraria a quello che è il desiderio del Governo.

Se invece rimanderemo da una settimana all'altra, ritengo che, data la vicinanza delle ferie, le settimane diventeranno mesi e la situazione resterà grave come prima.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Mi rendo conto delle ansie legittime degli onorevoli commissari; propongo pertanto che la discussione di questo disegno di legge sia rinviata alla prossima seduta. Nel frattempo mi impegno a chiarire la situazione e a definire la posizione del Governo di fronte al disegno di legge Camangi.

AMIGONI. Nella prossima seduta potrebbe essere preso in esame anche il disegno di legge da me presentato.

PRESIDENTE. Se ci sarà assegnato.

Poichè non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge Camangi si intende rinviata alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Fissazione di un nuovo termine per l'emanazione delle norme concernenti la restituzione al Tesoro delle somme anticipate all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per la costruzione o l'acquisto di case in conto patrimoniale, in base all'articolo 9 della legge 11 marzo 1953, n. 187 » (1195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Fissazione di un nuovo termine per la emanazione delle norme concernenti la restituzione al Tesoro delle somme anticipate all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per la costruzione o l'acquisto di case in conto patrimoniale, in base all'articolo 9 della legge 11 marzo 1953, n. 187 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge del quale do lettura:

Articolo unico.

Il termine per la emanazione del decreto presidenziale previsto dall'articolo 9, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 187, è stabilito in un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

RESTAGNO, *relatore*. Il Ministero dei trasporti nel dare esecuzione ad un programma di costruzione di case si è trovato di fronte ad una spesa superiore al previsto ed ha dovuto ricorrere ad un anticipo da parte del Tesoro. Nella legge di concessione di detto anticipo si fissava in un anno il termine per la restituzione della somma. Non potendo il Ministero dei trasporti assolvere all'impegno entro l'anno previsto, si propone con il presente disegno di legge una ulteriore proroga di un anno. La Commissione finanze e tesoro comunica di non aver nulla da osservare sul disegno di legge stesso.

Raccomando alla Commissione l'approvazione del provvedimento.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo si associa alle conclusioni dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modificazioni all'articolo 4 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, sull'ordinamento del Provveditorato al porto di Venezia e agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1664 » (1053-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'articolo 4 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, sull'ordinamento del Provveditorato al porto di Venezia e agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1664 », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione.

TARTUFOLI, *relatore*. La competente Commissione della Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge nello stesso testo da noi trasmesso, aggiungendovi però un articolo 3, che, a mio avviso, integra utilmente il provvedimento. Non ho che da raccomandare alla Commissione l'accoglimento dell'emendamento della Camera.

PORCELLINI. L'articolo 3 introdotto dalla Camera dei deputati parla di due rappresentanti, in seno al Consiglio di amministrazione, designati « dalle due organizzazioni sindacali più rappresentative ». La formula è dubbia ed io penso che sia necessario precisarla maggiormente ad evitare erronee interpretazioni.

TARTUFOLI, *relatore*. Propongo di far risultare nel resoconto stenografico che nell'approvare l'articolo 3 introdotto dalla Camera dei deputati, la Commissione per le « due organizzazioni sindacali più rappresentative » intende le due organizzazioni più efficienti dal punto di vista numerico.

PRESIDENTE. Aggiungo che la formula in parola è già nota nella prassi in questo senso e il dubbio del senatore Porcellini non ha perciò ragione di esistere.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Do lettura dei primi due articoli del disegno di legge, che la Camera dei deputati non ha modificato:

Art. 1.

L'articolo 4 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, è sostituito dal seguente:

« Il Provveditore al porto è nominato con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro della marina mercantile, sentito il Consiglio dei ministri.

Egli dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

La misura delle competenze a lui spettanti sarà fissata dal Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione del Provveditorato.

Se è nominato Provveditore al porto un funzionario dello Stato, egli dovrà essere collocato fuori ruolo.

Il Provveditorato deve, in tal caso, rimborsare allo Stato la spesa attinente al trattamento economico, al lordo delle ritenute, di cui fruisce il funzionario e deve inoltre versare all'Erario una quota non inferiore al 10 per cento della retribuzione, a titolo di contributo per il trattamento di quiescenza ».

Art. 2.

La composizione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo del Provveditorato al porto di Venezia, prevista rispettivamente dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1664, è modificata con la sostituzione dell'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile per le opere marittime di Venezia al Presidente del Magistrato alle acque o suo rappresentante.

Do ora lettura dell'articolo 3, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

I numeri 9 e 15 dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1664, sono sostituiti dal seguente:

« Le organizzazioni sindacali dei dipendenti del Provveditorato al porto e quelle intercategoriale dei lavoratori avranno in seno al Consiglio di amministrazione due rappresentanti designati dalle due organizzazioni sindacali più rappresentative ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modifiche alla legge 10 gennaio 1952, n. 16, relativa al ripristino del concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci** » (1052).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 10 gennaio 1952, n. 16, relativa al ripristino del concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci ».

La Commissione finanze e tesoro, dopo molti mesi di attesa, ci ha comunicato di non aver nulla da osservare per la parte di sua competenza.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TARTUFOLI, *relatore*. Con il presente disegno di legge si integra fino a 13 milioni il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi relativi ad operazioni di credito peschereccio, di cui alla legge 10 gennaio 1952. Senza l'intervento di tale integrazione non sarebbe possibile portare a termine le operazioni di finanziamento già iniziate, poichè l'ammontare delle assegnazioni previste precedentemente si è rilevato insufficiente. È evidente che il danno per l'industria peschereccia sarebbe gravissimo.

Invito pertanto la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Ad integrazione degli stanziamenti di cui all'articolo 93 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, all'articolo 8 della legge 3 giugno 1935, n. 1281, all'articolo 3 della legge 21 maggio 1940, n. 626, ed all'articolo 3 della legge 10 gennaio 1952, n. 16, sono assegnate, per gli esercizi 1955-56, 1956-57, 1957-58, le seguenti somme:

esercizio 1955-56 . .	L.	7.000.000
» 1956-57 . .	»	7.000.000
» 1957-58 . .	»	6.000.000

(È approvato).

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 7.000.000 relativo all'esercizio 1955-56 si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Concessione ed uso delle divise uniformi e degli indumenti di lavoro al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni** » (1219) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione ed uso delle divise uniformi e degli indumenti

di lavoro al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CANEVARI, *relatore*. Il disegno di legge si raccomanda da sè. L'Amministrazione concorre per l'intero ammontare della spesa, se si tratta di indumenti di lavoro, per due terzi della spesa, se si tratta di divise uniformi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Al personale postale, telegrafico e telefonico che, a norma delle disposizioni regolamentari, è tenuto ad indossare la divisa o particolari indumenti protettivi in rapporto agli speciali servizi cui è addetto, vengono forniti dall'Amministrazione i vari capi di vestiario:

a) a titolo gratuito se si tratta d'indumenti di lavoro (camiciotti, tute, vestaglie, ecc.);

b) col concorso di un terzo della spesa a carico degli interessati, quando sia richiesta la divisa uniforme.

La quota di cui alla lettera b) potrà essere rimborsata in tutto o in parte, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, qualora — al termine del prescritto periodo d'uso — risulti che il personale abbia saputo mantenere in decoroso stato di conservazione gli effetti di vestiario ad esso forniti.

(È approvato).

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile in lire 270.000.000 per l'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi ed in lire 12.000.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sarà provveduto con lo stanziamento esistente negli

appositi capitoli degli statuti di previsione della spesa delle due Aziende, per l'esercizio finanziario 1954-55 e per quelli successivi.

(È approvato).

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinate:

- a) le caratteristiche e la foggia delle uniformi e dei singoli oggetti di vestiario;
- b) le categorie del personale tenute ad indossarli;
- c) la durata dei singoli oggetti di vestiario.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sarà determinata l'aliquota degli addebiti a carico del personale per anticipata fornitura in sostituzione di divisa o altri oggetti di vestiario deteriorati per negligenza,

e per i casi in cui il personale, a sua domanda, cessi dalle mansioni per le quali è stato fornito delle uniformi.

(È approvato).

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni riguardanti la vestizione di servizio del personale postale, telegrafico e telefonico, emanate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.